



Provincia di  
*Barletta Andria Trani*  
Segreteria Generale

Andria,

Provincia Barletta-Andria-Trani



Ai Sigg.ri Dirigenti  
SEDE

E p.c

al Sig. Presidente  
SEDE

**OGGETTO: La "decertificazione" nei rapporti tra privati e pubblica amministrazione**

Con direttiva n. 14, del 22.12.2011, il neoministro della pubblica amministrazione e semplificazione, Filippo Patroni Griffi, ha fornito alle p.a. centrali e locali le istruzioni per arrivare alla c.d. decertificazione della p.a., rendendo obbligatoria - a partire dal 1° gennaio 2012 - l'autoattestazione dei privati sul possesso di taluni requisiti.

Nello specifico, nei rapporti con gli organi della Pubblica Amministrazione e i gestori di pubblici servizi, i certificati attestanti stati, qualità personali e fatti, sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni o dall'atto di notorietà, essendo ora possibile utilizzare tali certificazioni solo nei rapporti tra privati.

Conseguentemente, a partire dal 1° gennaio 2012, le amministrazioni ed i gestori non possono più accettare né richiedere i suddetti certificati ed i funzionari che non dovessero adeguarsi alle nuove disposizioni commettono violazione dei doveri d'ufficio, ai sensi della nuova formulazione - ad opera dell'art. 15 della Legge n. 183 del 2011 - dell'art. 74, comma 2, lett. a, del D.P.R. n. 445/2000.

Ed ancora, i certificati devono riportare a pena di nullità la seguente dicitura: "il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi".

Per espressa previsione della lett. c bis, comma 2, dell'art. 74, del D.P.R. n. 445/2000, introdotta dal citato art. 15, della legge n. 183 del 2011, il rilascio di certificati privi della succitata dicitura, costituisce violazione dei doveri d'ufficio a carico del funzionario responsabile.



Ed ancora, in base al nuovo art. 44 bis, del D.P.R. cit., introdotto dal comma 1, lettera d), del cennato art. 15, le informazioni relative alla regolarità contributiva sono anch'esse acquisite d'ufficio o controllate dalle pubbliche amministrazioni precedenti.

Le amministrazioni certificanti sono, inoltre, tenute ad individuare un ufficio responsabile per tutte le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto agli stessi da parte delle amministrazioni precedenti.

Tale ufficio si occuperà, altresì, della effettuazione di idonei controlli, anche a campione, delle dichiarazioni sostitutive, a norma dell'art. 71 del Testo Unico in materia di documentazione amministrativa. Le modalità organizzative prescelte per l'efficiente, efficace e tempestiva acquisizione d'ufficio dei dati e per l'effettuazione dei controlli medesimi nonché le modalità per la loro esecuzione, dovranno essere pubblicizzate sui singoli siti internet.

Sotto tale aspetto, è appena il caso di sottolineare come la mancata risposta alle richieste di controllo entro trenta giorni costituisca violazione dei doveri d'ufficio e venga presa in considerazione ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei responsabili dell'omissione.

Un accenno va, infine, agli scambi di dati tra pubbliche amministrazioni che possono essere facilitati con la sottoscrizione di convenzioni quadro tra i vari enti, seguendo le linee Guida redatte dalla Digit pa e consultando il garante per la Privacy.

Alla luce di quanto innanzi, invito, pertanto, le S.S.L.L. a prendere visione della direttiva n. 14/2011, del ministro della pubblica amministrazione e semplificazione, nonché a conformare l'azione amministrativa dei settori di rispettiva competenza alle indicazioni nella stessa fornite.

Restando a disposizione per ogni chiarimento, porgo  
Cordiali Saluti



IL SEGRETARIO GENERALE  
dott.ssa Maria De Filippo